

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07827/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7827 del 2026, proposto da

Leal Odv, Green Impact, Pro Natura, Attivisti Gruppo Randagio, rispettivamente in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca D'Agostino, Aurora Rosaria Loprete e Mariachiara Giovinnazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Associazione Nazionale Libera Caccia, Arcicaccia, Italacaccia, Enalcaccia, non costituite in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2026, n. T00090, recante “*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2026;

- dell'allegato 1– Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2026-2027 del Lazio, pubblicato nel medesimo B.U.R. (B.U.R. Lazio n. 49 del 18.06.2026), comprensivo di tutte le disposizioni ivi contenute (artt. 114, tabelle carnieri, periodi di caccia, disciplina ATC, AFV, AATV, addestramento cani, ecc.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi in particolare: il progetto di calendario venatorio 2026/2027 predisposto dagli uffici regionali; i pareri ISPRA (prot. n. 20956 del 15.05.2026) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (nota n. 212205 del 06.05.2026); le indicazioni del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale del 26.03.2026; le eventuali proposte degli ATC e delle Aree Decentrate Agricoltura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Federazione Italiana della Caccia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2026 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 157/1992 “*In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio*”;

Considerato che, come correttamente eccepito dalla Federazione Italiana della

Caccia, il presente ricorso non è stato notificato a tutte le associazioni riconosciute e le notifiche eseguite a favore delle associazioni controinteressate sono state in ogni caso effettuate a indirizzi *pec* delle medesime non risultanti dai pubblici registri;

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la rinotifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., al fine di garantire l'integrità del contraddittorio; Ritenuto, inoltre, che sussistano, a tal fine, le condizioni per autorizzare la notifica per pubblici proclami, nei termini di seguito indicati, in ragione delle esigenze di celerità nella fissazione dell'udienza cautelare e del numero dei controinteressati individuati *ex lege*:

- la notifica per pubblici proclami dovrà essere effettuata mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Amministrazione intimata;
- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di R.G. del ricorso, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, l'avviso che: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine di giorni 7 (sette);

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, all'udienza camerale del 2 settembre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia, per il prosieguo della trattazione, all'udienza camerale del 2 settembre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO